

ACCORDO

ex-art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

di collaborazione alla realizzazione del progetto

“Lo sviluppo sostenibile come valore per la costruzione delle politiche metropolitane - focus sulle politiche educative”

TRA

Città metropolitana di Bologna – *di seguito denominata Città metropolitana* - avente sede legale in Bologna, via Zamboni 13, codice fiscale 03428581205, rappresentata dal Consigliere delegato Emanuele Bassi, ivi domiciliato per la carica;

e

CNR - Area Territoriale di Ricerca di Bologna - di seguito denominata CNR-ATdR BO - avente sede legale in Bologna, via P. Gobetti 101, codice fiscale 80054330586, rappresentata dal Presidente di CNR - ATdR BO e Direttore di CNR-ISMN - Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Vittorio Morandi, ivi domiciliato per la carica;

VISTI

il Protocollo di intesa “Ricerca, Educazione, Territorio”¹, in fase di rinnovo, sottoscritto a novembre 2021 da Città metropolitana di Bologna, CNR-ATdR BO e Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, finalizzato alla promozione della cultura tecnica e scientifica intesa sia come competenza generale di cittadinanza sia come elemento fondante delle competenze di base e tecnico-professionali da sviluppare nelle giovani generazioni, in vista di uno sviluppo economico, sociale e ambientale coerente con i principi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile;

l’“Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Bologna e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (*di seguito denominato MASE*), nell’ambito dell’Avviso pubblico rivolto a Regioni, province autonome e città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all’art. 34 d.lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii - edizione 2024”² tramite il quale città metropolitana si impegna all’attuazione degli interventi di cui alla proposta progettuale “Lo sviluppo sostenibile come valore per la costruzione delle politiche metropolitane - focus sulle politiche educative” (*di seguito denominato “Progetto MASE”*);

CONSIDERATO CHE

nell’ambito del suddetto Protocollo di intesa “Ricerca, Educazione, Territorio” le parti hanno efficacemente collaborato per diverse azioni rivolte al sistema educativo, tra cui il progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” finanziato dalla Città metropolitana di Bologna;

nell’ambito del *Progetto MASE* sono presenti le azioni

¹ Atto del Sindaco n.289/2021

² Atto del Sindaco n.205/2024

- 3.3.b Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.1 Un Catalogo di esperienze per vivere l'Agenda ONU 2030**
- 3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.2 Promozione e implementazione del Catalogo**
- 3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.3 Partecipazione della Comunità**

che hanno l'obiettivo, con riferimento al progetto "Agenda 2030 delle bambine e dei bambini", di favorire ed incrementare la **disseminazione** del progetto (con percorsi volti a moltiplicare i ricercatori/trici e le scuole primarie coinvolte), la **relazione dialogica** tra scuola e mondo della ricerca e la **visibilità** sui territori (facendo uscire il progetto da aule e laboratori a favore della comunità); nonché l'azione

- 2.3.a Educazione alla sostenibilità - **A. Un Gruppo interistituzionale "Educazione" per passare dai singoli progetti alla stabilizzazione di una strategia;**

volta a mettere in valore le risultanze delle azioni sopra citate ai fini della costruzione di una "Strategia metropolitana di educazione alla sostenibilità".

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge, nonché le disposizioni del codice civile;

la Città metropolitana e il CNR-ATdR BO, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) attraverso le seguenti attività di interesse comune:

- a) la declinazione della SNSvS a livello territoriale, in accordo con l'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche attraverso il coinvolgimento attivo degli enti locali;
- b) la partecipazione a iniziative e attività a livello nazionale, europeo e internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 e della SNSvS e la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- c) l'attuazione delle traiettorie di azione dei tre Vettori di sostenibilità della SNSvS, con particolare riferimento a:
 - l'attuazione del Programma di Azione Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (PAN PCSD), parte integrante della SNSvS;
 - il monitoraggio integrato degli obiettivi della SNSvS, che mostri il contributo delle Strategie Regionali e Provinciali e delle Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile al raggiungimento degli stessi anche attraverso la declinazione territoriale degli indicatori di primo livello della SNSvS;
 - la promozione di iniziative che contribuiscano alla diffusione di una cultura per la sostenibilità anche attraverso le sinergie tra l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'educazione alla cittadinanza globale;
 - la partecipazione ai Tavoli di confronto tra MASE e Regioni, Province Autonome e Città metropolitane ed altri soggetti pubblici per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali e per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile;
 - il pieno coinvolgimento della società civile e degli attori non statali, incluse le nuove generazioni, nel processo di definizione e attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli

territoriali;

- la potenziale realizzazione di casi studio e azioni innovative per la sperimentazione di policy integrate;

PREMESSO INFINE CHE

l'allegato relativo al progetto "Lo sviluppo sostenibile come valore per la costruzione delle politiche metropolitane - focus sulle politiche educative" - nella versione approvata con Atto del Sindaco n.205/2024 - costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne definisce, altresì, il relativo contenuto, fatte salve successive modifiche concordate tra Città metropolitana e MASE;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

Le premesse sono da intendersi qui integralmente trascritte e formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto e Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono collaborare ai fini della definizione di una Strategia metropolitana per l'educazione alla sostenibilità co-costruita con il sistema scolastico, il sistema della ricerca scientifica, gli enti locali e gli stakeholder territoriali.

Ciò avverrà in linea con il quadro normativo nazionale, nonché con il quadro strategico europeo e internazionale, in particolare attraverso l'attuazione delle direttrici di azione dei tre Vettori di sostenibilità della SNSvS: 1. Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo sostenibile; 2. Cultura per la Sostenibilità; 3. Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Le Parti assicurano il raccordo e l'integrazione tra le attività di cui al successivo art. 3 con quelle realizzate per la promozione dello sviluppo sostenibile e della cultura tecnica e scientifica presso giovani e cittadinanza.

Articolo 3

Azioni di riferimento

La collaborazione farà riferimento alle seguenti azioni previste nel Progetto MASE:

- 2.3.a Educazione alla sostenibilità - **A. Un Gruppo interistituzionale "Educazione" per passare dai singoli progetti alla stabilizzazione di una strategia**
- 3.3.b Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.1 Un Catalogo di esperienze per vivere l'Agenda ONU 2030**
3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.2 Promozione e implementazione del Catalogo**
- 3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.3 Partecipazione della Comunità**

Articolo 4

Obblighi e impegni delle Parti

Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

La Città metropolitana, tramite il Settore Istruzione e Sviluppo sociale dell'Area Sviluppo economico e sociale, si impegna a:

- individuare un/una referente di progetto che si interfacci con CNR-ATdR BO per le necessità relative all'Accordo dal punto di vista tecnico;
- individuare un/una referente di progetto che si interfacci con CNR-ATdR BO per le necessità relative all'Accordo dal punto di vista amministrativo;
- tenere i rapporti con il MASE per tutte le necessità relative al Progetto;
- promuovere, nel periodo di svolgimento del progetto, in continuità con quanto avvenuto nelle annualità precedenti, l'attività degli Istituti scolastici coinvolti nell'azione "Agenda 2030 delle bambine e dei bambini", compatibilmente con le risorse di bilancio e le valutazioni effettuate in sede di programmazione;
- sostenere finanziariamente, tramite assegnazione ad una società esterna, le attività di comunicazione previste nell'ambito del Progetto MASE in relazione alle azioni di cui all'Art.3;
- favorire, nell'ambito del Progetto MASE, l'integrazione tra le azioni richiamate nel presente Accordo e le altre azioni previste, tra cui quelle che hanno come oggetto il Festival della Cultura tecnica e quelle di monitoraggio e valutazione;
- inserire le azioni di cui al presente Accordo all'interno dei "Piani di intervento metropolitani" messi a punto annualmente come strumento di programmazione del Settore;
- dare massima visibilità, attraverso i propri canali, a quanto realizzato nell'ambito del presente Accordo;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

Il CNR-ATdR BO – si impegna a:

- individuare un/una referente di progetto che si interfacci con Città metropolitana e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel Progetto MASE per le necessità di tipo tecnico-scientifico relative a quanto previsto dall'Accordo;
- individuare un/una referente di progetto che si interfacci con Città metropolitana per le necessità di tipo amministrativo relative a quanto previsto dall'Accordo;

- con riferimento all'azione A

- partecipare ai lavori del Gruppo Educazione;
- collaborare alla stesura della Strategia metropolitana di educazione alla sostenibilità;
- collaborare alla realizzazione delle iniziative congiunte di presentazione del Progetto MASE e della Strategia metropolitana suddetta;

- con riferimento all'azione C.1

- collaborare alla progettazione e organizzazione delle iniziative di valorizzazione del progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” e degli altri progetti realizzati da CNR-ATdR BO nelle scuole primarie;
- realizzare attività di informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento di ricercatori e ricercatrici del CNR-ATdR BO per attività rivolte alla primaria;
- partecipare alle attività di coprogettazione con docenti;
- contribuire alla costruzione del Catalogo di esperienze ispirate all’Agenda 2030 rivolte alle scuole primarie;
- definire e adeguare le dotazioni tecniche necessarie per la realizzazione delle attività previste dal catalogo;

- con riferimento all’azione C.2

- collaborare alla promozione e diffusione del Catalogo presso il sistema della ricerca e il corpo docente delle primarie ed eventualmente di ulteriori scuole/enti di formazione/realtà educative coinvolte come peer educator;
- ideare e realizzare iniziative di formazione, accompagnamento/tutoraggio e adattamento dei materiali propedeutiche all’implementazione delle attività del Catalogo nelle scuole;

- con riferimento all’azione C.3

- collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative territoriali partecipative, ai fini di valorizzare le attività svolte nell’ambito del Catalogo;
- contribuire alla produzione di un report relativo allo sviluppo delle azioni C.1, C.2 e C.3, contenente elementi utili alla costruzione della Strategia metropolitana di educazione alla sostenibilità;

- favorire l’integrazione tra quanto realizzato nell’ambito delle azioni di cui al presente Accordo e le altre azioni previste nel progetto MASE, tra cui quelle che hanno come oggetto il Festival della Cultura Tecnica e quelle di monitoraggio e valutazione;

- collaborare al monitoraggio e valutazione in relazione alle azioni di interesse e sul progetto MASE nel suo complesso, effettuando direttamente rilevazioni di dati sulle attività svolte, ove ritenuto opportuno;

- dare massima visibilità, attraverso i propri canali, a quanto realizzato nell’ambito del presente Accordo, anche con riferimento alla diffusione presso il sistema della ricerca nazionale e internazionali;

- curare l’adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all’attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 5

Durata delle attività

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del Progetto MASE, attualmente fissata al 20 aprile 2026 (18 mesi dalla data di avvio progetto, avvenuto il 21 ottobre 2024), con la previsione della possibilità di attivare una proroga - autorizzata dal MASE – per ulteriori 6 mesi al massimo (fino al 20 ottobre 2026).

In caso di proroga del Progetto autorizzata dal MASE, interverrà uno scambio di comunicazioni formali tra CNR-ATdR BO e Città metropolitana di Bologna per la prosecuzione delle attività previste nell’ambito del presente Accordo, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Articolo 6

Oneri finanziari

In ossequio a quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Parti specificano il proprio contributo per la realizzazione collaborativa delle attività previste.

Ai fini della realizzazione di quanto specificato all'Art.4, Città Metropolitana conferirà al CNR-ATdR BO rappresentato per la gestione contabile-economica da CNR-ISMN una quota di euro 35.000,00 (trentacinquemila//00), con le modalità indicate nel successivo articolo 7, di cui 6.000,00 sul 2024, 26.000,00 sul 2025, 3.000,00 sul 2026.

Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tuttavia, l'IVA può rappresentare un costo rimborsabile qualora non sia in ogni modo recuperabile e pertanto rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 7, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è ripartita sulle 4 azioni di cui all'Art.3 nel seguente modo:

- 2.3.a Educazione alla sostenibilità - **A. Un Gruppo interistituzionale "Educazione" per passare dai singoli progetti alla stabilizzazione di una strategia: Euro 10.000,00**
- 3.3.b Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.1 Un Catalogo di esperienze per vivere l'Agenda ONU 2030: Euro 12.000,00**
3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.2 Promozione e implementazione del Catalogo: Euro 11.000,**
- 3.3.a Educazione alla sostenibilità / Progetto scuole primarie - **C.3 Partecipazione della Comunità: Euro 2.000,00**

Gli importi indicati potranno subire variazioni, nel rispetto del progetto approvato e delle esigenze di rendicontazione nei confronti del MASE.

È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico del CNR-ATdR BO, senza alcun rimborso da parte di Città metropolitana.

Articolo 7

Modalità di erogazione e Rendicontazione

Città metropolitana procederà all'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore del ATdR BO con le seguenti modalità:

- prima tranche, pari al 40% del contributo concesso, da erogarsi successivamente alla data di avvio delle attività, a seguito della corrispondente erogazione da parte del MASE a Città metropolitana - a tal fine CNR-ATdR BO dovrà presentare il piano operativo di dettaglio delle attività richieste, comprensivo quantomeno di fasi di lavoro, risultati attesi, staff dedicato, prima ipotesi di ripartizione dei costi;

- seconda tranche, pari al massimo al 25% del contributo concesso, previa rendicontazione delle attività svolte sino al 30 settembre 2025, tramite: a) relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà predisposto da Città metropolitana e b) tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa, le spese impegnate con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura degli atti giuridicamente vincolanti attestanti l'effettività dell'impegno di spesa;

- terza tranche, a saldo, pari al restante 35% del contributo concesso, previa rendicontazione finale di tutte le spese sostenute tramite: a) relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà predisposto da Città metropolitana e b) tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della spesa sostenuta.

La documentazione per la richiesta delle tranche suddette verrà fornita da Città metropolitana a seguito della pubblicazione della Determina di assegnazione del finanziamento.

Articolo 8

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni di tipo contabile-amministrativo tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC:

- per la Città Metropolitana

CM.BO@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

- per il CNR-ATdR BO

PROTOCOLLO.ADRBO@PEC.CNR.IT

Articolo 9

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente Accordo, nonché tutti i prodotti realizzati nell'ambito dello stesso Accordo, appartengono in uguale misura ad entrambe le Parti.
2. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 10

Revoca

Il presente Accordo si intenderà risolto nel caso di revoca del finanziamento per mancata realizzazione nei termini di cui all'art. 5, in tutto o in parte delle attività previste. In tal caso, il CNR-ATdR BO dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, una quota di finanziamento percepita, commisurata all'attività non svolta, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la rivalutazione monetaria.

Articolo 11

Riservatezza e Informativa trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679,

recepito con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del citato GDPR.

2. Le parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ovvero saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo e saranno, altresì, conservati, sino al raggiungimento della finalità del presente Accordo.

3. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

4. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di Accordo comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito nell'Accordo.

5. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura di entrambe le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

6. I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

7. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

8. Tutto il personale che partecipa alla realizzazione del presente Accordo di collaborazione è soggetto all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del suddetto Accordo.

9. Le Parti si impegnano al corretto trattamento dei dati e a tutti gli obblighi previsti dal GDPR.

10. Il DPO per la Città Metropolitana è Lepida S.p.A. che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti ed è reperibile agli indirizzi dpoteam@lepida.it e PEC: segreteria@pec.lepida.it.

Il DPO per il CNR è l'ing. Roberto Puccinelli, reperibile ai seguenti contatti: email: rpd@cnr.it oppure dpo@cnr.it; PEC: rpd@pec.cnr.it.

Articolo 12

Responsabilità

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo. In tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Articolo 13

Controversie e Foro competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione amichevole entro il successivo termine di cinque giorni.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare

esecuzione delle finalità del presente Accordo.

4. In caso di azione giudiziaria il Foro competente per le controversie è quello di Bologna.

Articolo 14

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/1990, dai principi e dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 15

Efficacia dell'Accordo e registrazione

1. L'Accordo è efficace per le Parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e gli impegni finanziari del progetto, le attività previste dal presente Accordo sono impegnative per le Parti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della comunicazione dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono digitalmente.

Bologna, xxxx

per la Città metropolitana di Bologna

per CNR - Area Territoriale di Ricerca di Bologna

Il Consigliere delegato
Emanuele Bassi

Il Presidente
Vittorio Morandi